

MAGGIORI TUTELE A FAVORE DELLE CASSE DI PREVIDENZA

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302) ha posto alcune tutele a favore delle casse di previdenza dei liberi professionisti, nello specifico trattasi dell'esclusione dalla disciplina del bail-in e della non applicazione della spending review.

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DEL BAIL-IN

La disposizione di maggior rilievo è senz'altro quella relativa all'esclusione delle casse di previdenza dalla disciplina del bail-in, come già accaduto per le forme di previdenza complementare.

Ciò è quanto stabilito dal comma 182, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018¹ il quale stabilisce che i valori e le disponibilità conferiti in gestione dalle associazioni e fondazioni di cui al D. Lgs. n. 509/94, compresi quelle di cui al D. Lgs. n. 103/96, costituiscono in ogni caso patrimonio separato e non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati, né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei gestori o di loro rappresentanti.

Questa norma eviterà così agli enti previdenziali di vedere in qualche modo intaccati i propri conti correnti in caso di crisi degli istituti bancari.

Ricordiamo che il "bail-in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie".

¹ L'art. 1, comma 182 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che: "All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi".

NON APPLICAZIONE DELLA SPENDING REVIEW

L'altra disposizione che impatta maggiormente sulle Casse di previdenza è contenuta nel comma 183, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018², la quale stabilisce che dal 2020 le Casse non dovranno rispettare i vincoli della revisione della spesa (spending review).

Ciò avviene a seguito dell'inclusione ai soli fini statistici (e non ai fini dell'applicazione della spending review) delle Casse di Previdenza nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche, pubblicato annualmente dall'Istat.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Stefano Colao

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

² L'art. 1, comma 183 della Legge di Bilancio 2018, stabilisce che: "Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".